

# SOCIETÀ MINERALOGICA ITALIANA

## **Consiglio di Presidenza per il biennio 1966-1967**

- Presidente*: Prof. PAOLO GALLITELLI, Bologna  
*Vice Presidente*: Prof. GLAUCO GOTTARDI, Modena  
*Tesoriere*: Ing. MARCO MAGISTRETTI, Milano  
*Consiglieri*: Ing. GIUSEPPE SCAINI, Milano  
Dott. ENRICA PADILLA, Bergamo  
*Segretario*: Prof. GUSTAVO FAGNANI, Milano  
*Vice Segretario*: Dott. ROMANO MEZZETTI, Bologna

## **Comitato di Redazione dei « Rendiconti »**

Prof. PAOLO GALLITELLI

Prof. STEFANO BONATTI

Prof. GIUSEPPE SCHIAVINATO

Prof. MARIO FORNASERI

Prof. FIORENZO MAZZI

STATUTO  
DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA  
DI  
MINERALOGIA E PETROLOGIA

(APPROVATO PER REFERENDUM NEL SETTEMBRE 1967)

## Scopo e sede - Patrimonio e rendite

### Art. 1

La « SOCIETÀ ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA » ha lo scopo di favorire, coordinare e mettere in valore gli studi e le ricerche intese al progresso nel campo scientifico ed applicato della Cristallografia della Geochimica, della Giacimentologia e di ogni ramo delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche.

La Società consegue tale scopo:

a) tenendo adunanze destinate all'esposizione ed alle discussioni dei risultati di ricerche scientifiche e pratiche, alla presentazione da parte di studiosi e di amatori di campioni notevoli, alla discussione di iniziative o di proposte che interessino la Scienza e l'Industria;

b) pubblicando un rendiconto dell'attività scientifica ed amministrativa;

c) organizzando visite in luoghi di interesse mineralogico in senso lato;

d) promuovendo l'istituzione ed il conferimento di particolari premi;

e) assumendo infine tutte quelle altre iniziative e svolgendo tutte quelle altre attività che possono interessare le scienze mineralogiche e minerarie.

La Società ha sede in Milano.

### Art. 2

Il patrimonio della Società è costituito dalle liberalità e contributi che siano a tal uopo specificatamente destinati e dai fondi a tal fine eventualmente accantonati in sede di bilancio.

Le entrate della Società sono costituite dal reddito del patrimonio, dalle quote sociali e dalle liberalità e contributi non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio.

## **Soci**

### **Art. 3**

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di Soci, anche Enti scientifici e culturali e Società industriali e commerciali.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci vitalizi;
- d) Soci benemeriti.

La misura delle quote di associazione dovuta dai Soci ordinari, sostenitori e vitalizi, è stabilita dalle norme contenute nel Regolamento.

Soci benemeriti sono i Soci delle categorie a), b) e c), che abbiano acquistato meriti particolari nei riguardi dell'Associazione.

La nomina a Soci benemeriti è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

### **Art. 4**

Le proposte per la nomina di nuovi Soci debbono essere presentate da almeno due Soci al Consiglio di Presidenza il quale le sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

E' dichiarato decaduto il Socio che non corrisponde da un biennio le quote sociali: la decadenza è deliberata dal Consiglio di Presidenza. In ogni altro caso la decadenza dalla qualità di Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

### **Art. 5**

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee, di prendere parte alle discussioni, di partecipare alle votazioni, in qualsiasi forma indette, e di ricevere i Rendiconti della Società, i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

## **Consiglio di Presidenza**

### **Art. 6**

La Società è retta ed amministrata da un Consiglio di Presidenza, composto di un Presidente, un Vice Presidente, sei Consiglieri, un Segretario, un Tesoriere e un Vice Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dai Soci con votazione per referendum ed entrano in funzione il 1° gennaio.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario restano in carica 2 anni. I Consiglieri restano in carica 4 anni e vengono eletti ogni biennio in numero di 3 in modo da permettere un avvicendamento parziale. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere riconfermati.

Il Vice Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dagli altri dieci componenti il Consiglio di Presidenza, nella prima riunione che essi terranno dopo la loro elezione. La deliberazione per la nomina del vice-Segretario deve essere presa con l'intervento di almeno sei dei predetti dieci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Qualora durante il biennio si rendesse vacante la carica di Presidente o di Vice Presidente o di qualche altro membro del Consiglio di Presidenza, gli altri componenti il Consiglio stesso, ove credano urgente provvedervi, eleggeranno il successore.

Per la validità di tale elezione si applicano le disposizioni della seconda parte del 4° comma del presente articolo: in caso di parità di voti e quando si tratti dell'elezione del successore del Presidente, sarà decisivo il voto del Vice Presidente. Il nuovo eletto decadrà dalla carica al termine del mandato della persona che egli ha sostituito.

Il Presidente eletto ai sensi del precedente comma può in deroga al disposto del 3° comma del presente articolo essere eletto per il successivo biennio.

### **Art. 7**

Il Consiglio di Presidenza:

a) delibera circa il luogo e l'epoca delle adunanze scientifiche e amministrative, dell'Assemblea e stabilisce le norme intese a disciplinare il regolare svolgimento delle adunanze stesse;

b) presenta all'Assemblea le proposte di nomina di nuovi Soci e le proposte di decadenza dalla qualità di Socio, qualora, a norma dell'art. 4, 2° comma, la dichiarazione di decadenza non sia di competenza del Consiglio stesso;

c) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo, presentando poi l'uno e l'altro, con sua relazione, all'approvazione dell'Assemblea, osservato, per quanto riguarda il bilancio consuntivo, il disposto dell'articolo 17, 1° comma;

d) adotta, in caso di eccezionale urgenza, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, riferendone poi all'Assemblea stessa;

e) cura in generale l'ordinaria amministrazione della Società;

f) nomina il Comitato di redazione dei Rendiconti e cura i rapporti con le organizzazioni internazionali secondo le norme stabilite dal Regolamento della Società;

g) formula il Regolamento per l'attuazione del presente Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 8**

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte l'anno. Può inoltre essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque dei suoi componenti.

In ogni caso, la convocazione è fatta a domicilio, a cura del Presidente, mediante avviso scritto, che dovrà contenere l'ordine del giorno e che dovrà comunicarsi ai singoli membri del Consiglio almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità decide il voto del Presidente.

#### **Presidente**

#### **Art. 9**

Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, firma i verbali, gli atti ufficiali e i mandati di pagamento e prende, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti riferendone al prossimo Consiglio.

**Vice Presidente - Segretario - Tesoriere - Vice Segretario****Art. 10**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento, e lo coadiuva, insieme ai sei Consiglieri, nell'esercizio delle sue attribuzioni.

**Art. 11**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee controfirma i verbali e gli altri atti ufficiali firmati dal Presidente, provvede alla corrispondenza d'ufficio.

Il Segretario potrà essere coadiuvato dal Vice Segretario nelle sue funzioni.

Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea e in conformità alle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi della Società, provvede alla tenuta della contabilità, prepara i bilanci, tiene aggiornati gli inventari, effettua gli incassi e i pagamenti.

Egli potrà essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue attribuzioni, dal Segretario o dal Vice Segretario.

**Assemblea dei Soci****Art. 12**

L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari, sostenitori, vitalizi e benemeriti a norma dell'Art. 5.

Spetta all'Assemblea di deliberare, oltre che sulle questioni deferite alla sua competenza dal presente Statuto, su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, tranne che essa abbia delegato il Consiglio di Presidenza.

**Art. 13**

L'Assemblea dei Soci tiene adunanze, di carattere scientifico e amministrativo, in numero non minore di una all'anno. Potrà inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea dovrà infine essere indetta, quando almeno un decimo dei Soci ne faccia richiesta con motivata domanda scritta, da presen-

tarsi alla Presidenza almeno 60 giorni prima della data che i richiedenti proporranno per la convocazione.

In ogni caso la convocazione dell'Assemblea è fatta a domicilio, a cura del Presidente, mediante avviso scritto che dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere comunicato ai singoli Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

#### **Art. 14**

Per le votazioni in Assemblea ciascun Socio dispone di un voto e potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio. Non sono ammesse più di sei deleghe per ogni Socio delegato.

L'Assemblea dei Soci, in 1ª convocazione delibera validamente con l'intervento personale o per delega di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega. Le deliberazioni, in entrambi i casi, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

#### **Gestione finanziaria - Revisione dei conti**

#### **Art. 15**

I beni della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Le somme che provengono alla Società per donazione, eredità o legato o che le siano concesse a titolo di contributo, qualora siano state specificatamente destinate dal disponente ad incremento del patrimonio, come pure in generale le somme ricavate dalla vendita di beni, debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I titoli debbono essere depositati presso un Istituto di credito designato dal Consiglio di Presidenza. Presso lo stesso Istituto, debbono essere depositate a interesse le somme di danaro liquido.

Ogni diverso impiego di dette somme deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Presidenza.

Il Presidente è personalmente responsabile dei danni che derivassero alla Società dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 16**

L'esercizio finanziario della Società decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



**Art. 17**

Un collegio di tre Revisori, di cui due effettivi ed uno supplente, esercita la sorveglianza ed il riscontro contabile sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Società e ne riferisce annualmente alla Assemblea all'atto della presentazione alla medesima dei bilanci preventivo e consuntivo. A tale effetto il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di Presidenza, sarà trasmesso dal Presidente al Consiglio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

I Revisori sono eletti dai Soci con votazione per referendum contemporaneamente ai componenti il Consiglio di Presidenza; durano in carica un biennio e non possono essere riconfermati.

**Referendum****Art. 18**

Oltre i casi nei quali la votazione per referendum è espressamente prevista, i Soci potranno essere chiamati dal Consiglio di Presidenza a votare per referendum anche su altri argomenti per i quali sia richiesta del presente Statuto la votazione in Assemblea, fatta eccezione per lo scioglimento della Società.

**Art. 19**

Le votazioni per referendum sono, in ogni caso, indette dal Presidente a domicilio, mediante avviso scritto contenente oltre le indicazioni dell'oggetto della votazione, anche il termine entro il quale le risposte dovranno pervenire alla Presidenza che ne curerà lo spoglio.

Ai Soci deve essere lasciato per la risposta un termine non inferiore a 15 giorni.

Ciascun Socio dispone di un voto.

Il referendum è valido quando vi abbia partecipato la metà più uno dei Soci aventi diritto (v. Art. 5).

Nelle elezioni da effettuarsi per referendum per la nomina dei componenti il Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei Conti (Art. 6 e 17) risulteranno eletti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti.

Salvo il caso previsto dall'art. 20, le proposte sottoposte alla votazione per referendum si intenderanno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

### **Modifica dello Statuto**

#### **Art. 20**

Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio di Presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un decimo dei Soci.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate per referendum, e non si intenderanno approvate se non avranno riportato il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti (v. Art. 5).

### **Scioglimento della Società**

#### **Art. 21**

L'eventuale scioglimento della Società dev'essere deliberato dalla Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci iscritti aventi diritto di voto (vedi Art. 5), anche se rappresentati per delega. Nel deliberare lo scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera circa la destinazione delle attività sociali che risulteranno alla chiusura della liquidazione.

NORMA TRANSITORIA - Nella prima applicazione dell'Art. 6 per la parte che riguarda l'elezione dei Consiglieri, verranno eletti tre Consiglieri che rimarranno in carica quattro anni e tre Consiglieri che rimarranno in carica due anni.